



**Regione Liguria – Giunta Regionale**

Oggetto	Proroga validità degli accreditamenti dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti agli elenchi regionali
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità
Dipartimento Competente	Dipartimento salute e servizi sociali
Soggetto Emanante	Maria Luisa GALLINOTTI
Responsabile Procedimento	Cinzia CATZEDDU
Dirigente Responsabile	Maria Luisa GALLINOTTI

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

**Elementi di corredo all'Atto:**

---

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATI:**

- la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e i principi dalla stessa enunciati in materia di protezione, prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la Legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case Rifugio del 27 novembre 2017;
- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato il 7 luglio 2015 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'Intesa n. 146 del 14 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;
- la L.R. 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza";
- la D.G.R. n. 1045 del 28/09/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case rifugio";
- la D.G.R. n. 369 del 16/05/2017 "Avvio sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza della Regione Liguria";

**DATO ATTO** che la richiamata D.G.R. n. 369/2017 prevede che "L'accREDITAMENTO e la conseguente iscrizione agli elenchi hanno durata biennale [...]. Al fine del mantenimento dell'iscrizione agli elenchi, entro il 15 dicembre di ciascun biennio, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio dovranno attestare la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO";

### **PRESO ATTO** che:

- il rispetto dei requisiti previsti a livello nazionale costituisce l'elemento di base per l'accREDITAMENTO regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;
- con la richiamata Intesa in Conferenza Unificata n. 146 del 14 settembre 2022 sono stati modificati e aggiornati i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio previsti dall'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014;
- la suddetta Intesa del 14 settembre 2022 prevede all'art. 15 "I CAV e le Case presenti negli elenchi/Albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente Intesa. Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 8, dovrà avvenire entro tre anni dall'adozione della presente Intesa.";
- è attualmente in corso un'ulteriore revisione dei requisiti nazionali con proposte di emendamenti da parte della Conferenza delle Regioni;

- si rende necessario un adeguamento del percorso di accreditamento regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza della Regione Liguria previsto dalla richiamata D.G.R. 369/2017 alla luce dei nuovi requisiti previsti a livello nazionale;

**RITENUTO** necessario, nel corso del periodo transitorio previsto dall'Intesa 14 settembre 2022 e nelle more dell'ulteriore revisione della suddetta Intesa, prorogare la validità degli accreditamenti regionali per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio iscritti ai rispettivi elenchi regionali presso il Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità fino all'adozione di un nuovo provvedimento di disciplina dell'accredimento regionale;

## **D E C R E T A**

*per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,*

1. di prorogare la validità degli accreditamenti regionali per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio iscritti ai rispettivi elenchi regionali presso il Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità fino all'adozione di un nuovo provvedimento di disciplina dell'accredimento regionale;
2. di dare atto che:
  - i soggetti gestori dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, ai sensi dell'art. 11 della DGR 369/2017 sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Liguria ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese, nonché a conservare a disposizione di Regione Liguria la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti;
  - la commissione regionale per l'accredimento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio potrà effettuare sopralluoghi anche senza preavviso al fine di verificare il mantenimento dei requisiti;
  - la revoca dell'accredimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi è disposta con Decreto Dirigenziale della struttura regionale competente a seguito di: sottoscrizione di dichiarazioni o produzione di documenti non veritieri, mancato invio di integrazioni richieste, esito negativo delle verifiche effettuate, modifiche strutturali o organizzative che comportino il venir meno dei requisiti richiesti;
3. di notificare il presente provvedimento ai Centri Antiviolenza e alle Case rifugio iscritti ai rispettivi elenchi regionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Liguria.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.*